

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4083

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ABATE e LANDI

Presentata il 18 maggio 1967

**Modifica alle norme della legge 5 marzo 1961, n. 90,
sul trattamento economico dei capi operai della difesa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un problema di giustizia sociale, che travaglia la vita di centinaia di capi operai effettivi dipendenti dal Ministero della difesa, si dibatte da vari anni senza trovare un'adeguata, legittima soluzione.

Fin dal lontano 1942, particolari necessità di servizio, imposte da eventi bellici, indussero gli organi responsabili a nominare, tra gli operai temporanei, dei facenti funzione di capi operai onde sopperire alla carenza di tale personale. La nomina, pur comportando attribuzioni e responsabilità conformi ai capi operai effettivi, non fu compensata da conseguente, adeguato trattamento economico in quanto si ritenne che l'incarico fosse del tutto provvisorio, ed avrebbe dovuto servire solo a tamponare una situazione di emergenza che, poi, di fatto si protrasse per circa 20 anni e, precisamente, fino al 1° dicembre 1962, epoca in cui trovò applicazione la legge 5 marzo 1961, n. 90, ed il personale con funzione di capo operaio fu nominato capo operaio permanente. Da tale data, con la pratica applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ha inizio la serie di appelli, petizioni, ordini del giorno, ecc., degli interessati che, anziché migliorare col passaggio a capo operaio permanente oltre che nella carriera anche nel trattamento economico, si vedono decurtate le paghe nei confronti di colleghi con eguale an-

zianità che, però, conservano ancora la posizione di facenti funzioni di capo operaio.

L'assurdo della disciplina legislativa scaturisce dal fatto che, con l'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ai facenti funzioni di capo operaio si attribuisce una indennità giornaliera corrispondente alla differenza di paga in atto tra il capo operaio effettivo ed il facente funzione con identica anzianità di servizio; il che vuol dire che a quest'ultimo viene attribuito, di fatto, sia pure sotto forma di indennità, lo stipendio di capo operaio con il riconoscimento, ai fini degli aumenti periodici, di tutti gli anni di servizio, quasi fossero stati prestati sempre nello stesso grado.

Di contro, l'articolo 9 della ripetuta legge 5 marzo 1961, n. 90, confermato e peggiorato dall'articolo 22 della legge 18 novembre 1965, n. 1480, prescrive che, in caso di nomina a capo operaio effettivo, all'operaio che ha una retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria, sono attribuiti nella nuova posizione degli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dell'avanzamento. Però, con la nomina a capo operaio di ruolo, viene meno la indennità di cui al terzo ultimo comma dell'articolo 14 della legge in esame per cui si giunge all'assurdo che, a parità di anzianità, il capo operaio facente funzione gode di trattamento economico superiore a quello del capo operaio di ruolo.

A maggiore illustrazione della proposta di legge ed a chiarimento dei concetti esposti vale il seguente esempio riferito ad operai con 40 anni di servizio:

a) retribuzione spettante al capo operaio già in ruolo al 1962 nei cui riguardi sia stata applicata la legge 2 aprile 1958, n. 362:

paga base	L.	579.000
venti scatti	»	289.500
Totale	L.	<u>868.500</u>

b) retribuzione spettante all'operaio specializzato con funzioni di capo operaio:

paga base	L.	501.000
venti scatti	»	250.500
indennità di cui all'articolo 14 legge 5 marzo 1961, n. 90	»	117.000
Totale	L.	<u>868.500</u>

c) retribuzione spettante all'operaio specializzato promosso capo operaio in applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90:

paga base	L.	579.000
dodici scatti	»	173.700
Totale	L.	<u>752.700</u>

L'esempio riportato espone in maniera evidente l'assurdo di una legge che, nel mentre promuove agli effetti della carriera i più meritevoli, li sacrifica sotto il profilo economico assoggettandoli ad una contrazione di stipendio di ben lire 115.800 annue. E questo non è né morale, né giusto!

Si potrebbe obiettare che la norma risponde ai principi generali del pubblico impiego,

ma se pure non vogliamo rifarci al precedente legislativo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 362, ricorre l'obbligo di richiamare l'attenzione del Parlamento sul fatto che, mentre la carriera del personale esecutivo, di concetto e direttivo, ha uno sviluppo che si articola nella scala dei punti di coefficiente che va da 174 a 671, quella del personale operaio si racchiude in soli 42 punti e per i capi operai, in particolare, in soli 26 punti di coefficiente e cioè da 167, operaio di prima categoria, a 193, capo operaio, in quanto quasi tutti i capi operai rivestono la qualifica di operai di prima categoria fin dall'assunzione in servizio; quindi, un diverso *status* non comporterebbe alcuno squilibrio poiché compenserebbe il più ristretto sviluppo di carriera.

Lo stesso dicasi per i capi operai nominati in data 1° dicembre 1962, e successivamente, che non avevano assunto in precedenza le funzioni di capi operai: in quanto che se gli stessi da detta data avessero esplicato le funzioni avrebbero certamente goduto dell'applicazione dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Ciò premesso appare giustificato lo stato di esasperazione in cui versano gli interessati, i quali non riescono a giustificare in alcun modo un trattamento così sperequato che non trova alcuna logica e dà la sensazione che si prefigga solo di punire i più meritevoli.

Pertanto, ci onoriamo sottoporre all'esame ed approvazione del Parlamento l'unità proposta di legge che non dovrebbe trovare nemmeno difficoltà di copertura di spesa, in quanto il personale interessato già fruiva, o avrebbe fruito, del trattamento economico invocato e, quindi, esisteva l'impegno di spesa nel bilancio del Ministero della difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con decorrenza dalla data di nomina al personale salariato dipendente dal Ministero della difesa, nominato capo operaio a norma dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici biennali sullo stipendio, tutto il servizio prestato anteriormente a tale nomina.

ART. 2.

Alla copertura della eventuale maggiore spesa si provvede mediante variazione da apportare sul bilancio del Ministero della difesa.